NORME TRANSITORIE PER I CONCORSI DEL PERSONALE SANITARIO DEGLI OSPEDALI

Art. 7-ter

Criteri di assegnazione del punteggio e valutazione dei titoli

Nei concorsi a posti di primario l'assegnazione del punteggio per esami e' stabilita come segue: 25 punti per la prova clinica; 10 punti per la prova orale; 10 punti per la prova integrativa. Nei concorsi in cui si effettueranno soltanto due prove secondo quanto previsto nell'art. 7, il punteggio sara' attribuito in: 25 punti alla prova orale; 20 punti alla, prova pratica. Ai fini della valutazione come titolo di carriera del servizio prestato in qualita' di ufficiale medico e di medico partigiano addetti agli ospedali, infermerie e reparti durante le guerre nazionali, anche per il periodo di prigionia o di internamento, potra' essere attribuita una valutazione non superiore al 10 per cento, tenuto conto degli incarichi ricevuti e del servizio effettivamente prestato, specie per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera. Le disposizioni del precedente comma non si applicano se detti titoli siano gia' stati valutati.

Versione in vigore dal 23 novembre 1951, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali
Estremi	Decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1948

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-949-1948/art-7-ter-criteri-di-assegnazione-del-punteggio-e-valutazione-dei-titoli/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it